

COMUNE DI LAVAGNO

(Provincia di Verona)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024 - 2026 - n. 61

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 8 (otto) del mese di novembre, il sottoscritto revisore dei conti del comune di Lavagno, nominato con deliberazione consigliare del 08.09.2021 n. 42, esamina la documentazione messa a disposizione degli uffici del comune di Lavagno ed attinente agli argomenti del presente parere. Al termine, il sottoscritto redige il presente atto.

Il revisore dei conti

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27.12.2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001



Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Vista la proposta di deliberazione n. 168 del 08.11.2023, con la quale la Giunta Comunale intende approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026;

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo;

Constatato che l'Ente, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale registrato a consuntivo nel 2022 e la media delle entrate correnti (anni 2020/2022 al netto del FCDE stanziato nel bilancio 2022) pari al 18,33%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Alla luce di quanto sopra il Comune può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle seguenti misure:

Anno 2024: spesa annua euro 41.878,45

Anno 2025: spesa annua euro 41.878,45 (In ipotesi che l'attuale normativa sia confermata)

Anno 2026: spesa annua euro 41.878,45 (In ipotesi che l'attuale normativa sia confermata)

somme che devono essere intese quale maggiore spesa per il personale rispetto a quella riferibile al personale a tempo indeterminato oggi in servizio (il cui valore è stimato in euro 949.200,00)

Tenuto conto che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nel consuntivo 2022;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 25.10.2023 il piano di azioni positive per il triennio 2024-2026;
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con la deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 25.10.2023;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance/Piano degli Obiettivi anni 2023 ed il PEG 2023/2025;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche nei termini previsti;
- l'ente ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale, altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *"Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente"*;

Considerato il bilancio di previsione 2023-2025, sue successive variazioni ed i relativi pareri già espressi dal sottoscritto organo di revisione, dai quali emerge che risultano

congrui gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio sulla base delle obbligazioni già assunte e da assumere nel corso del triennio ed attendibili le previsioni di entrata sulla base delle informazioni assunte e degli accertamenti finora realizzati e realizzabili e sulla base del trend storico, assumendo perciò i necessari presupposti per gli equilibri generali di bilancio;

Tutto ciò considerato, il sottoscritto revisore dei conti ASSEVERA il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio di previsione 2023-2025 ai fini di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, D.L. n. 34 del 30.04.2019, e raccomanda che le previsioni indicate nei documenti di programmazione vengano riproposte, nei congrui stanziamenti ivi determinati, anche nel redigendo bilancio di previsione 2024-2026;

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati dai dirigenti/responsabili dei servizi competenti sulla proposta di deliberazione;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono, esprime

parere favorevole

sulla proposta di delibera in oggetto; ritiene che la stessa sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

accerta

il rispetto delle prescrizioni di legge e la compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2024-2026 con la proposta di deliberazione della giunta in oggetto. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

IL REVISORI DEI CONTI

dott. Stefano Bergamasco

